



COMUNE DI CAMPOREALE

Citta' Metropolitana di Palermo

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 101 del Registro

Oggetto: Proroga convenzione con l'Associazione di Volontariato "O.A.S.S. della Croce Giovanna" per l'espletamento di servizi di protezione civile, di pubblica utilità e di contrasto in occasione di eventi emergenziali per mesi tre (3) e approvazione schema di convenzione.

del 29-12-2021

L'anno duemila ventuno, il giorno 29 del mese di Dic. alle ore 13,50 e seguenti, nella Casa Comunale, e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	
Cino Dott. Luigi	Sindaco	P
Lanfranca D.ssa Francesca	V. Sindaco	A
Spera D.ssa Francesca	Assessore	A
Giacone Geom. Giuseppe	Assessore	P
Pisciotta Emanuele	Assessore	P

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Marianna Avarello.

Assume la Presidenza il Sindaco, Dott. Luigi Cino, il quale invita i componenti della Giunta Municipale all'esame della seguente proposta di deliberazione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL' APPROVAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Proroga convenzione con l'Organizzazione di Volontariato "Opera di Assistenza, Soccorso e Solidarietà della Croce Giovanna" con sede legale in Partinico, per l'effettuazione di servizi di protezione civile, di pubblica utilità e di contrasto per eventi emergenziali per mesi tre e approvazione schema di convenzione.

Il Responsabile del 4° Settore, Istruttore Direttivo Comandante P.M. Remigio Candido, in forza della determina sindacale n°5 del 13/02/2021 e s.m.i., propone alla Giunta Municipale di approvare ed adottare la presente deliberazione:

Premesso che:

- la normativa nazionale e regionale assegna un ruolo fondamentale al Volontariato nelle attività di protezione civile e, in particolare, nelle funzioni di presidio e monitoraggio dei punti a rischio del territorio, nei servizi di assistenza alle popolazioni colpite da eventi emergenziali, nelle attività relative alla viabilità e agli accessi, etc.;
- la legge n. 266/1991 e ss.mm.ii. "Legge quadro sul volontariato" consente agli Enti Locali di stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività proprie dell'associazione;
- l'art. 118 della Costituzione esplicita il principio di sussidiarietà orizzontale, disponendo che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- la legge 11 agosto 1991, n° 266 art. 1 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismi promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- l'art. 9 del T.U. legge regionale 22/1994 e s.m.i. prevede che "Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione e gli altri enti pubblici per lo svolgimento di supporto ai servizi pubblici";
- la legge 100/2012 ribadisce il ruolo del Sindaco come autorità comunale di protezione civile, precisandone i compiti nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione, nonché l'obbligo della redazione dei piani comunali di emergenza entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa; inoltre ridefinisce la prima fase dell'emergenza, sia sul "fattore tempo" sia sulla sua dichiarazione anche "nell'imminenza" e non solo "al verificarsi" dell'evento calamitoso;
- il Sindaco è autorità comunale di protezione civile;

Visti:

- il D.L.vo 3 luglio 2017, n. 117 "Riforma del Terzo Settore" e delle norme transitorie dello stesso Decreto;
- il D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1 - "Codice di Protezione Civile", con particolare riferimento all'art. 12 riguardante le Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e 15 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 12 legge 265/1999; Articolo 24, legge 42/2009 e relativi decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e), decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo 19 decreto-legge 95/2012, conv. Legge 135/2012);
- la Direttiva del Presidente della Regione Siciliana del 14 gennaio 2008, secondo la quale "competete al Comune l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 108, comma 1, lett. c), 6) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- la Circolare n.3 del 28 settembre 2015 della Presidenza della Regione Sicilia, riguardante le procedure di attivazione del volontariato, competenze e adempimenti nel sistema regionale di protezione civile;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto - legge 7 ottobre 2020, n.125, con il quale sono state disposte ulteriori misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;



- il decreto legge del 23.02.2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - la Direttiva del Dipartimento di Protezione Civile, avente ad oggetto “Misure operative di protezione civile inerenti alla definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19” del 3 marzo 2020;
 - la nota dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 - i vari DPCM recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale;
 - il Decreto-legge 9 marzo 2020, n.14 – Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;
 - il Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 – Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con legge n.35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n.74/2020;
 - le Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Sicilia, con le quali vengono disposte sul territorio siciliano ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica;
 - l'Allegato 3 – Norme precauzionali di tipo – igienico sanitario per contrastare la diffusione del COVID -19, all'Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 13.3.2020 del Presidente della Regione Sicilia;
 - il D.L. 6 Agosto 2021 convertito in L. 133 del 24 settembre 2021, in vigore dal 1 ottobre 2021, con il quale lo stato di emergenza da Covid -19 è stato prorogato al 31 dicembre 2021;
 - il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n.221 con il quale lo stato d'emergenza nazionale è stato prorogato al 31 marzo 2022;
 - il decreto legge 26 novembre 2021 n.172, con il quale sono state disposte misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;
 - l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- Considerata l'inderogabile necessità di intervenire con alcune misure di carattere straordinario ed eccezionale, dato il grave stato di pregiudizio per la salute pubblica e di crisi socioeconomica causati dall'emergenza COVID-19;
- Preso atto del continuo evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 16.12.2011, con la quale è stato approvato il piano comunale di protezione civile;
- Dato Atto che, nell'ambito delle funzioni di supporto socio assistenziale alla popolazione, sono da considerarsi servizi essenziali quelli volti al soddisfacimento di bisogni primari della popolazione, ed in particolare di quella fragile e vulnerabile, quali:
- servizio consegna spesa a domicilio, farmaci ed altri beni di prima necessità;
 - prestazioni di assistenza domiciliare a persone socialmente fragili, anziani, persone in isolamento fiduciario, possibili persone contagiate, etc.;

- sottoposte a ricovero al proprio domicilio, etc.;
- servizio di informazione alla popolazione e di monitoraggio;

Ritenuto necessario continuare a rendere disponibili tali servizi per gli anziani, per chi è impossibilitato a muoversi in autonomia a causa di patologie invalidanti, per coloro che sono impossibilitati ad uscire e sono privi di reti familiari di supporto, demandando al Servizio Sociale l'organizzazione di tali attività anche attraverso le prestazioni di altri Servizi dell'Ente e la collaborazione di altri soggetti esterni disponibili a svolgere interventi funzionali alla gestione dell'emergenza, quali la Protezione Civile e, in particolare, le associazioni di volontariato;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ritiene di importanza primaria l'attività di prevenzione e protezione per la salvaguardia del territorio e della pubblica incolumità;

Rilevata la necessità di procedere all'adozione di provvedimenti per fronteggiare situazioni di pericolo che si possono verificare sul territorio comunale, derivanti da calamità sia di origine naturale che antropica, nonché emergenze ed incidenti al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

Considerato che lo Statuto Comunale prevede la collaborazione tra Comune ed Associazioni di Volontariato, al fine del raggiungimento di risultati di comune interesse;

Dato atto che la convenzione stipulata con l'Associazione di volontariato OASS della Croce Giovannea ha scadenza il 31.12.2021 e che si rende necessario provvedere con urgenza alla proroga di detta convenzione per mesi tre, come da atto di indirizzo del Sindaco pro tempore prot. n. 14.839 del 24.12.2021, onde potere gestire l'emergenza epidemiologica in atto ed eventuali altre emergenze o eventi calamitosi che dovessero verificarsi;

Ritenuto che:

- il Comune può concorrere, con il proprio contributo e con l'ausilio delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, nel promuovere attività di previsione e prevenzione dei rischi per beni e persone del territorio, nonché l'intervento in condizioni di emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni a fronte del preannuncio o al verificarsi di eventi, sostenendo tra l'altro la realizzazione di momenti di formazione, informazione e sensibilizzazione;
- ogni forma di collaborazione dovrà essere improntata sul rispetto dei ruoli, dei diritti e della dignità umana e dovrà conformarsi alle direttive del Sindaco, Autorità locale di protezione civile o di un suo delegato, nel rispetto dei regolamenti vigenti e del Piano Comunale di protezione civile adottato;
- il Comune oltre a promuovere attività formative ed informative ai volontari di protezione civile e può altresì fornire loro in comodato gratuito mezzi e attrezzature;

Evidenziato che con proprio atto d'indirizzo prot. n. 8925 del 7.09.2020 il Sindaco ha richiesto al Responsabile del 4° Settore di procedere con urgenza all'individuazione di un'associazione di volontariato di protezione civile per supporto alle attività comunali di protezione civile;

Preso atto che, al fine di potere stipulare convenzione con organizzazioni di volontariato o con associazioni di promozione civile per l'effettuazione di servizi di pubblica utilità, è stato pubblicato all'Albo *online* del sito Internet istituzionale dell'Ente avviso di manifestazione di interesse prot. n. 9096 del 10.09.2020;

Rilevato che entro il termine del 15.09.2020 è pervenuta n.1 (una) istanza, e precisamente dall'Associazione di Volontariato "Opera di Assistenza, Soccorso e Solidarietà della Croce Giovannea" di Partinico con distaccamento in Camporeale, in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso sopra citato, istanza acquisita al n.9193 del protocollo generale dell'Ente in data 14.09.2020;

Rilevato, inoltre, che l'istanza era corredata dalla documentazione richiesta nell'avviso sopra indicato;

Preso Atto che con deliberazione della Giunta Municipale n. 56 del 17.09.2020 era stata stipulata convenzione con la predetta associazione di volontariato fino al 31.12.2020, convenzione prorogata fino al 31.12.2021 con deliberazione della G.M. n. 77 del 10.12.2020;

Ravvisata l'esigenza, per quanto sopra esposto, di prorogare la convenzione con l'Associazione di Volontariato "Opera di Assistenza, Soccorso e Solidarietà della Croce Giovannea" con sede legale in Partinico (PA), considerato il perdurare dello stato di emergenza e la necessità di fronteggiare eventuali altre emergenze o eventi calamitosi che dovessero verificarsi per ulteriori mesi tre (3), come da atto di indirizzo del Sindaco sopra citato;

Visto lo schema di convenzione allo scopo predisposto, composto di n. 12 articoli ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che la sottoscrizione di convenzione con un'organizzazione o associazione di volontariato è finalizzata a permettere al Comune di attuare al meglio i propri compiti istituzionali inerenti all'attività di previsione, prevenzione, soccorso in emergenza e superamento dell'emergenza, favorendo ogni iniziativa mirata a realizzare i suddetti scopi e in particolare quelle volte a garantire l'incolumità delle persone;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di Settore competenti;
Visto il TUEL, approvato con decreto legislativo n.267/2000;
Visto lo Statuto comunale;

PROPONE

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare, per quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione da stipulare con l'Associazione di Volontariato "Opera di Assistenza, Soccorso e Solidarietà della Croce Giovannea" con sede legale in Partinico (PA) in via Libertà n.24, iscritta al n.152 (codice attivazione 614) del Registro Generale Regionale del Volontariato del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, per la prestazione di attività di volontariato di protezione civile a favore del Comune di Camporeale da parte del personale volontario aderente all'Associazione/Organizzazione stessa;
3. di dare atto che la convenzione da sottoscrivere, si compone di n. 12 articoli, e viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che la convenzione, sottoscritta da parte del Sindaco quale Autorità locale di protezione civile e dal rappresentante legale dell'Associazione o dell'Organizzazione, avrà validità di mesi 3 (tre) dalla data di sottoscrizione;
5. di dare atto, in particolare, che per lo svolgimento di tutte le attività dell'Associazione, il Comune rimborserà a consuntivo le spese sostenute documentate, secondo quanto previsto nell'allegata convenzione e limitatamente alla previsione e alla disponibilità nel bilancio dell'Ente;
6. di demandare al Responsabile del 4° Settore gli adempimenti gestionali consequenziali, ivi compresi l'assunzione dell'impegno di spesa nel bilancio corrente esercizio, previa assegnazione di risorse;
7. dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di procedere.


Il Responsabile del 4° Settore
(Istr. Direttivo Com.te P.M. Remigio Candido)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 53 della L. 8.6.1990 n. 141, così come recepito dalla L.R. 48/1991, integrato dall'articolo 12 della L.R. 30/2000 e 147 bis - comma 1 - del d. leg.vo 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Camporeale, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: _____



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del d. leg.vo 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile.

Camporeale, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: _____



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la suddetta proposta di deliberazione;

Dato Atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquistato pareri favorevoli in ordine della regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L 267/2000;

Preso Atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;

Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto ed i fini che si intendono perseguire;

Vista la L.R. n. 44/1991;

Vista la L. n. 142/1990, nonché le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente;

ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di richiamare ed approvare la premessa quale parti integranti del presente atto;
- 2) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare mandato al Responsabile del 4° settore di adottare nel rispetto della normativa vigente le "determinazioni" di competenza;
- 4) trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Servizio Economico finanziario;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line ed alla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente, ai sensi del d.lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di provvedere in merito;



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

FIDOTT. CINO LUIGI

L'ASSESSORE ANZIANO

F.TO G. M. GIACONE GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DOTT.SSA MARIANNA AVARELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

su conforme attestazione del Messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno _____, e per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

Camporeale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-12-2021

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuti osservazioni e/o reclami;

perché dichiarata immediatamente esecutiva;

Camporeale, li 28-12-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA MARIANNA AVARELLO

E' copia conforme all'originale

Camporeale, li 28-12-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI CAMPOREALE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

CONVENZIONE

TRA IL
COMUNE DI CAMPOREALE (PA)

E
L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "OPERE DI ASSISTENZA, SOCCORSO E SOLIDARIETA'
DELLA CROCE GIOVANNEA" DI PARTINICO

L'anno duemila _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la sede Municipale sita in Camporeale (PA) - via Marco Minghetti, n° 87

TRA

il Comune di Camporeale (PA), con sede in Camporeale (PA) via Marco Minghetti n° 87, C.F. e P. IVA n. 80016380828, in persona del Sindaco pro tempore, Dott. Cino Luigi, nato a Camporeale il 19/07/1964, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede municipale;
da ora in avanti denominato "Comune"

E

L'associazione di volontariato:

- O.A.S.S. della Croce Giovanna, nella persona del Dr. Pietro Salvia, nato a Partinico il 30/05/1981 ed ivi residente nella via Genova n°97 - C.F. SLVPTR81E30G348S, che agisce in qualità di Presidente della suddetta Associazione O.A.S.S. della Croce Giovanna, con sede in Partinico (PA) in via Libertà n° 24, C.F. 97170170829 -Distaccamento di Camporeale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

RICHIAMATI:

- La Legge 266/91 art. 7 e il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo Settore" - Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lo Stato, le Regioni, le province autonome, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono sottoscrivere convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi negli appositi registri e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
- La convenzione è finalizzata allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.
- La convenzione deve contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.
- Vista l'istanza di partecipazione datata 11.09.2020 dell'Associazione, presentata a seguito di avviso di manifestazione di interesse prot. n.9096 del 10.09.2020 pubblicato all'Albo *online* del sito Internet istituzionale dell'Ente, istanza acquisita al n. 9193 del protocollo generale dell'Ente in data 14.09.2020, entro i termini previsti dall'avviso sopra indicato.
- Vista l'apertura dell'Associazione di una nuova sede a Camporeale in via Gentile, n° 12.

PREMESSO CHE:

- Lo Statuto Comunale stabilisce, tra gli altri, come precipuo compito del Comune quello di valorizzare le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione sindacale, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
- L'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale
- Il Comune di Camporeale valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali, non aventi scopi di lucro, quale espressione e partecipazione dei cittadini
- Il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati. Detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL; quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

VISTI:

- Il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;
- l'Ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in data 22 febbraio 2020;
- Ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;





- Ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della regione Liguria, in data 24 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il DPCM del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il DPCM del 8/03/2020 recante le urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM del 9/03/2020 con la quale le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vengono estese all'intero territorio nazionale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza da COVID -19;
- il decreto – legge 7 ottobre 2020, n.125, con il quale sono state disposte ulteriori misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
- il D.L. 6 Agosto 2021 convertito in L. 133 del 24 settembre 2021, in vigore dal 1 ottobre 2021, con il quale lo stato di emergenza da Covid -19 è stato prorogato al 31 dicembre 2021;
- il decreto legge 26 novembre 2021 n.172, con il quale sono state disposte misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;
- con Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n.221 lo stato d'emergenza nazionale è stato prorogato al 31 marzo 2022;
- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

PREMESSO, INFINE, CHE:

- l'Associazione denominata "Opere di Assistenza, Soccorso e Solidarietà della Croce Giovanna" è regolarmente iscritta al n° 152 (cod. 614) del Registro Regionale del Volontariato (D.D.G. 1445 del 30.11.2004) e può fornire l'attività volontaria dei propri soci;
- l'Associazione è presente con una sede nel Comune di Camporeale (PA);
- l'Associazione ha già svolto servizi di protezione civile per il Comune;
- Si tratta di un'associazione qualificata, con capacità operativa e propositiva, presente nella realtà locale, per potenziare i servizi per tutti i cittadini e che i propri membri sono provvisti di necessarie competenze e formazione a quanto convenuto nel presente atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 –Richiami e premesse

Comune e Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

ART.2 - Oggetto

1. l'Associazione si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste nei successivi articoli della presente convenzione. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari inseriti in apposito

elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni. L'attività di intervento degli operatori volontari riguarderà:

- collaborazione per supporto alle autorità comunali di P.C.;
 - collaborazione e supporto alle autorità giudiziarie (Polizia Locale, Comando CC);
 - prevenzione, avvistamento e antincendio;
 - collaborazione per supporto alla vigilanza ambientale;
 - collaborazione per assistenza alla popolazione anche a domicilio per tutti i soggetti considerati a rischio (anziani, disabili, persone con gravi patologie respiratorie), al fine di evitare affollamento presso ambulatori medici, farmacie, supermercati e luoghi pubblici troppo affollati dove l'eventuale rischio di contagio da Covid 19 è maggiore;
 - collaborazione per assistenza sanitaria con personale altamente qualificato e provvisto di apposito attestato N.B.C.R. (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e BLSD Primo Soccorso, con mezzi autorizzati dall'ASP di competenza, messi a disposizione dell'associazione di Odv (automediche, ambulanze, pulmini per disabili);
 - collaborazione per attività di informazione e prevenzione in materia ambientale, medica e di protezione civile rivolta ai cittadini;
 - supporto per eventuali altre attività in ambito comunale di servizi sul territorio da concordare su esigenze specifiche.
2. L'Associazione nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato, nonché degli obiettivi e delle disposizioni della pubblica amministrazione, provvede a fornire la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività sopra individuate, garantendo la disponibilità di un sufficiente numero di volontari, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati.

ART. 3 - Modalità di svolgimento delle attività

1. Le modalità di svolgimento delle attività individuate nell'art. 2 della presente Convenzione dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale e coordinate dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile.
2. Il servizio verrà attivato di volta in volta dal Sindaco del Comune di Camporeale o dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile a mezzo pec o per e-mail. Le attività non potranno aver luogo di iniziativa.

ART. 4 - Esecuzione delle attività

1. Per lo svolgimento delle attività, l'Amministrazione comunale mette a disposizione dell'Associazione gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività e nel contempo gli operatori si impegnano ad eseguire le attività previste dalla convenzione in modo responsabile.
2. L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere all'Associazione la sostituzione dei volontari ritenuti non idonei o inadatti, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto con gli utenti.
3. L'Associazione, in relazione alle attività descritte in convenzione, mette a disposizione i volontari, nonché l'elenco nominativo degli stessi. L'Associazione si impegna affinché le attività oggetto della presente convenzione, nei limiti della disponibilità dei volontari, siano rese con continuità per il periodo concordato.
4. L'Associazione organizzerà le attività in modo che le prestazioni dei volontari rispettino il principio di rotazione ed assicurino la partecipazione. L'Associazione si impegna a garantire efficienza, puntualità e massimo impegno da parte dei volontari, che dovranno avere un comportamento adeguato in ogni circostanza nella quale sono chiamati ad operare.

ART.5 - Impegni del Comune

1. L'attività oggetto della presente Convenzione potrà subire ridimensionamenti, modifiche, ovvero cessare, in relazione alla riorganizzazione delle attività predisposte dall'Amministrazione comunale.

- 
2. Il referente comunale, individuato nella persona del Responsabile del 4° Settore, controlla e verifica periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la regolarità, la quantità e la qualità dei servizi prestati dall'Associazione di volontariato, anche attraverso incontri e relazioni trasmesse all'Amministrazione Comunale.

ART.6 - Obblighi dell'Associazione

1. Il responsabile dell'Associazione vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino la dignità personale, i diritti e le opzioni degli utenti.
2. L'Associazione provvede ad individuare un referente locale con compiti di coordinatore e ne comunica il nominativo all'Amministrazione.
3. L'Associazione è tenuta a presentare all'Amministrazione una rendicontazione dei servizi effettivamente svolti ed una relazione a consuntivo dell'attività, in cui siano evidenziati eventuali problematiche riscontrate.
4. L'Associazione è tenuta a comunicare i dati anagrafici relativi ai volontari impiegati nelle attività oggetto di convenzione. I volontari dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento.
5. L'Associazione garantisce la tempestiva comunicazione all'Ente di eventuali interruzioni, variazioni concernenti numero, modalità e tempi di impiego dei volontari adibiti allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione. L'Associazione è inoltre tenuta a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione d'emergenza così come gli inconvenienti riscontrati nello svolgimento dell'attività; devono in ogni caso essere garantite collaborazioni ed assistenza nello svolgimento dei servizi specifici tra il Referente del Comune e il Responsabile dell'Associazione.
6. I volontari impiegati nelle attività dovranno possedere requisiti di moralità ed onorabilità.
7. L'Associazione si impegna ad istruire correttamente e a garantire, oltre alla formazione obbligatoria, il necessario addestramento ai volontari impegnati, privilegiando nella partecipazione l'esperienza acquisita.
8. L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, restando inoltre escluso ogni rapporto fra il Comune di Camporeale e i volontari a tal fine utilizzati. Nessun rapporto di lavoro si può costituire per effetto della presente convenzione tra i volontari dell'Associazione ed il Comune di Camporeale neanche a titolo precario o a tempo determinato.
9. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione stipula una polizza con massimali adeguati per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività prestate.

ART.7 - Rimborso delle spese

1. La liquidazione del rimborso avverrà a seguito della presentazione al Comune di apposita nota debito consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative ai servizi di cui alla presente convenzione e alle spese sostenute sottoscritta dal Presidente.
2. L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche.
3. Il Comune di Camporeale provvederà a liquidare il suddetto rimborso, entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese sostenute.
4. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Amministrazione Comunale provvede al rimborso delle spese vive sostenute dall'Associazione e dai volontari, ai sensi dell'art. 56 co.

2 del D. lgs. 117/2017, per un massimo di complessivi di Euro 1.000,00 (mille/00), e comunque limitatamente alla previsione e alla disponibilità nel bilancio dell'Ente, tra cui:

- a. Spese da rimborsare ai singoli volontari per un massimo di Euro 10,00 per ogni servizio effettuato della durata di 6 ore. Il rimborso per i volontari impiegati ricomprende il vitto e l'assicurazione. Ai sensi dell'art. 17 D. lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore) il rimborso di tali spese potrà avvenire a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) resa da singolo volontario fino a complessivi Euro 200,00 (cento/00).
- b. Altre spese documentate con fattura per acquisto di beni occorrenti per l'espletamento dell'attività, se preventivamente autorizzate dal Responsabile Comunale di Protezione Civile.

Le parti danno atto, su conforme dichiarazione del sig. Salvia Pietro, nato a Partinico il 30/05/1981, rappresentante legale dell'Associazione, che tale corrispettivo non è soggetto al regime di I.V.A. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 22/10/1972 n. 633.

ART. 8 - Durata

1. La convenzione ha validità per mesi 3 (tre) dalla data di stipula, come da atto di indirizzo del Sindaco pro tempore prot. n.14.839 del 24.12.2021, e potrà essere revocata tra le parti per intervenuti fattori non previsti.

ART. 9 - Risoluzione del rapporto

1. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dalle associazioni.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto instaurato con il Comune.

2. Nel caso in cui il Comune accerti che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art.2 della presente convenzione, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo lettera raccomandata, all'Associazione, le irregolarità rilevate può dichiarare la risoluzione del rapporto, senza oneri a proprio carico. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

3.

ART. 10 – Controversie

I rapporti tra Comune e Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

ART. 11 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviando al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente. Attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di due mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.



ART. 12 - Foro competente

Il Foro di Palermo è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione.

Camporeale (PA), _____

PER IL COMUNE DI CAMPOREALE (PA)

Il Sindaco

PER L'ASSOCIAZIONE

Il Presidente

O.A.S.S. CROCE GIOVANNEA
